



N. 41295 di Repertorio

PROVINCIA DI VERONA

CONTRATTO DI APPALTO

servizi di pulizia e multiservizi a ridotto impatto ambientale per gli edifici provinciali, per il periodo 1° giugno 2014 – 31 maggio 2018 CIG: 534997288D

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2014, oggi lunedì sette del mese di luglio,
in un Ufficio della sede della Provincia di Verona, in via S. Maria Antica n. 1

(7 / 7 / 2014)

AVANTI A ME

dottor Giuseppe Giuliano segretario generale della Provincia di Verona,
autorizzato a rogare i contratti in cui detto Ente è parte, ai sensi dell'articolo 97,
comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso,

SONO COMPARSI

- da una parte:

il dottor Michele Miguidi, dirigente del servizio contratti pubblici, nato a xxxxxx
il xxxxxxxxxxx xxxx e domiciliato per la sua carica presso la sede della Provincia di
Verona, il quale interviene nel presente Atto in nome e per conto della stessa,
codice fiscale 00654810233, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità,
anche Provincia. Il dottor Miguidi è competente a stipulare i contratti per conto
della Provincia, ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'articolo 75

dello Statuto provinciale, dell'articolo 17 del Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti e del decreto del Presidente della Provincia numero 3 in data 18 gennaio 2013. Lo stesso interviene nel presente Atto per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione numero 1258 in data 28 marzo 2014.

- dall'altra parte:

il signor Claudio Bertotti nato a xxxxxx, il xx xxxxxx xxxx, residente a xxxxxx, in xxx xxxxxxxxxxx xxxx, cap xxxxx, il quale interviene nel presente Atto in nome e per conto della società Miorelli Service s.p.a. con socio unico, con sede legale in Mori (TN), Via Matteotti 21, cap. 38065, codice fiscale, iscrizione alla Camera di Commercio di Trento, partita IVA n. 00505590224, capitale sociale euro un milione (€ 1.000.000/00) interamente versato, in forza di procura speciale rilasciata dal legale rappresentante di Miorelli Service s.p.a., signor Alessio Miorelli, con atto pubblico del Notaio dottoressa Rita Fochesato, notaio in Rovereto, repertorio n. 25813 del 21 maggio 2014, che, in copia informatica certificata conforme all'originale cartaceo da me segretario rogante, è allegata al presente Atto sub "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Il signor Claudio Bertotti rappresenta il raggruppamento temporaneo di imprese costituito con atto pubblico della dottoressa Rita Fochesato, in data 15 maggio 2014, repertorio n. 25796, raccolta n. 10779, registrato a Rovereto (TN) il 28 maggio 2014, al n. 1765, serie 1T, che in copia informatica certificata conforme da me segretario rogante alla copia cartacea rilasciata dallo stesso notaio, dottoressa Rita Fochesato, in data 16 giugno 2014, si allega al presente Atto sotto la lettera "B" per costituirne parte integrante e sostanziale.

Detto Raggruppamento temporaneo di imprese, che nel contesto del presente Atto sarà chiamato, per brevità, anche Operatore economico o Raggruppamento temporaneo, è costituito fra:

- Miorelli Service s.p.a. con socio unico con sede in Mori (TN), Via Matteotti, n. 21, cap 38065 codice fiscale, iscrizione alla Camera di Commercio di Trento, partita IVA n. 00505590224, capitale sociale euro un milione (€ 1.000.000/00) interamente versato, mandataria;
- Pulitori e Affini s.p.a. con sede in Brescia, Via Grandi n. 2, cap 25125, codice fiscale, iscrizione alla Camera di Commercio di Brescia, partita IVA n. 02076190178, capitale sociale euro un milione (€ 1.000.000/00) interamente versato, mandante.

Detti componenti, della cui identità personale e poteri io segretario rogante sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO CHE

- con determinazione del dirigente del servizio contratti pubblici n. 1258 in data 28 marzo 2014, esecutiva ai sensi di legge, sono stati affidati all'Operatore economico i servizi di pulizia e multiservizi a ridotto impatto ambientale per gli edifici provinciali, per il periodo 1° giugno 2014 – 31 maggio 2018;
- il dottor Patrizio Martini, responsabile del procedimento del suddetto appalto, ha attestato, con dichiarazione in data 23 giugno 2014, acquisita al protocollo dell'Ente in data 23 giugno 2014, al n. 64009, che la suddetta determinazione dirigenziale, n. 1258, in data 28 marzo 2014, è divenuta efficace a seguito di verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo all'Operatore economico e che sussistono tutte le condizioni per la stipulazione del contratto come previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 11,

commi 8 e 10, 65 e 79, comma 5;

- Miorelli Service s.p.a. ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, numero 187, la dichiarazione relativa alla composizione societaria, all'inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con "diritto di voto", all'inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è stata trasmessa dall'Operatore economico come allegato alla nota del 20 maggio 2014, acquisita al protocollo della Provincia in data 22 maggio 2014 al n. 53168;

- Pulitori ed Affini s.p.a. ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, numero 187, la dichiarazione relativa alla composizione societaria, all'inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con "diritto di voto", all'inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è stata trasmessa dall'Operatore economico come allegato alla nota del 20 maggio 2014, acquisita al protocollo della Provincia in data 22 maggio 2014 al n. 53168;

- l'Ufficio Territoriale del Governo di Trento con nota del 4 aprile 2014 acquisita al protocollo della Provincia l'11 aprile 2014 al numero 40227, ha comunicato che Miorelli Service s.p.a. non versa in situazioni preclusive alla stipulazione di contratti con le pubbliche amministrazioni come previsto dal D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni;

- l'Ufficio Territoriale del Governo di Brescia con nota del 30 aprile 2014 acquisita al protocollo della Provincia il 13 maggio 2014 al numero 49941, ha comunicato che Pulitori ed Affini s.p.a. non versa in situazioni preclusive alla

stipulazione di contratti con le pubbliche amministrazioni come previsto dal D.lgs.

6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni;

- il dott. Miguidi:

- con nota di protocollo n. 65564 del 27 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 26, c. 3-bis, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, ha attestato il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo e che la stessa si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegata;

- con nota in data 25 giugno 2014, acquisita al protocollo dell'Ente in data 27 giugno 2014, al n. 65556, ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 62-2013 ha attestato l'assenza di incompatibilità con l'Operatore economico e che la stessa si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegata;

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2

(Oggetto dell'appalto)

1. La Provincia, come sopra rappresentata, affida al Raggruppamento temporaneo, che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto dei servizi di pulizia e multiservizi a ridotto impatto ambientale per gli edifici provinciali, per il periodo 1° giugno 2014 – 31 maggio 2018.

2. L'Operatore economico si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, modalità e patti previsti dal presente contratto e dal capitolato tecnico e relativi allegati, approvato con determinazione dirigenziale n. 4332 in data 30 settembre 2013. Detto capitolato, in copia informatica certificata conforme all'originale cartaceo da me segretario rogante, è allegato al presente contratto sotto la lettera "C" per costituirne parte integrante e sostanziale.

3. L'Operatore economico si obbliga, inoltre, ad eseguire l'appalto agli ulteriori patti, modalità e condizioni indicati nell'offerta tecnica ed economica presentata dallo stesso in sede di gara. Detti documenti, in copia informatica certificata conforme all'originale cartaceo da me segretario rogante, sono allegati al presente Atto rispettivamente sotto la lettera "D" e "E" per costituirne parte integrante e sostanziale.

4. Le Parti dichiarano di avere sottoscritto in data odierna per la sua integrale accettazione il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza e che lo stesso si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegato. Il Documento è stato acquisito al protocollo della Provincia al numero 68544 del 7 luglio 2014.

ARTICOLO 3

(Durata del contratto)

1. Le Parti danno atto che la durata del contratto è di quattro anni, con decorrenza dal 1° giugno 2014 al 31 maggio 2018.

2. Le Parti dichiarano che il servizio ha avuto effettivamente inizio il 1° giugno 2014 come risulta da apposito verbale di consegna in via d'urgenza, sottoscritto dall'Operatore economico e dalla Provincia e protocollato al n. 56387 del 30 maggio 2014.

3. La Provincia si riserva la facoltà di disporre, per ragioni tecniche, la proroga del

contratto oltre la scadenza. In tal caso l'Operatore economico ha l'obbligo di continuare a fornire il servizio alle medesime condizioni pattuite con il presente contratto.

4. È in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto.

ARTICOLO 4

(Clausola di legalità)

1. L'operatore economico si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012, pubblicato nel sito web della Provincia di Verona alla voce "documenti-gare-condizioni generali per la partecipazione a gare", per la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, comunicazioni e informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile o a discrezionalità della Provincia sulla cauzione.

3. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione,

che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

4. L'Operatore economico si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e di subcontratto l'impegno espresso al precedente punto 1 e a integrare di conseguenza i contratti di subappalti già sottoscritti, ancorchè autorizzati in via d'urgenza.

5. L'Operatore economico si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62., nonché nel codice di comportamento della Provincia di Verona consultabile nella home page del sito della Provincia, alla sezione Amministrazione Trasparente – disposizioni generali – atti generali.

6. La violazione di tali disposizioni costituisce inadempimento grave alle obbligazioni contrattuali e comporta l'immediata possibilità di risoluzione del contratto in capo alla Provincia, non appena rilevata, previa contestazione formale, alla quale potranno seguire controdeduzioni entro 10 giorni dalla ricezione, che verranno valutate in sede di avvalimento formale della presente clausola risolutiva.

ARTICOLO 5

(Cauzione definitiva)

1. La Provincia prende atto che l'Operatore economico, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto, ha costituito, come previsto dall'articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, una cauzione definitiva di euro 382.431,68, commisurata al valore del presente contratto, a mezzo garanzia fideiussoria n. 460011516305, valida dall'inizio dell'esecuzione del servizio all'emissione del certificato di regolare esecuzione, stipulata con Unicredit S.p.A., agenzia Centro Corporate Trento 2 di Rovereto. Detta polizza risulta acquisita al protocollo generale della Provincia il 23 maggio 2014, al n. 53685 di registro di protocollo quale allegato n. 2 alla nota del 20 maggio 2014.

2. La suddetta cauzione è ridotta del 50% rispetto alla misura fissata dalla legge in quanto l'Operatore economico è in possesso della certificazione di cui all'articolo 40, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006, come risulta:

- dalla copia conforme all'originale del certificato di qualità n. IT05/0301, in data 25 marzo 2013, rilasciato dall'istituto SGS Italia s.p.a., ed acquisita al protocollo generale della "Provincia" il 18 novembre 2013, al n. 112222.

- dalla copia conforme all'originale del certificato di qualità n. 15524, in data 13 marzo 2013, rilasciato dall'istituto SQS, ed acquisita al protocollo generale della Provincia il 18 novembre 2013, al n. 112222.

3. La suddetta garanzia sarà progressivamente svincolata nei termini e per le entità previsti dall'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, utilizzando a tal fine i provvedimenti di liquidazione, direttamente rinvenibili dal portale web della Provincia.

4. L'Operatore economico riconosce ed accetta che, nel caso di sue inadempienze contrattuali, la Provincia ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che è obbligato a reintegrarla nel termine assegnatogli se la Provincia abbia dovuto valersene in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

5. La cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione come previsto dall'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006.

ARTICOLO 6

(Polizza assicurativa)

1. La Provincia prende atto che l'Operatore economico ha prodotto copia della polizza di assicurazione n. 0728.1006000139, stipulata con RSA – SUN Insurance office ltd., rappresentanza generale e direzione per l'Italia, del massimale di euro

7.500.000,00 per sinistro, a copertura della Responsabilità civile terzi (RCT) e Responsabilità civile per i lavoratori (RCO). La suddetta polizza ha durata fino al 31 dicembre 2014, come risulta da quietanza di premio, in data 31 dicembre 2013.

2. L'Operatore economico ha altresì prodotto copia delle appendici numero 28 del 20 maggio 2014 e 29 bis del 3 giugno 2014 ad integrazione della polizza n. 0728.1006000139 per la copertura delle prestazioni tutte del capitolato d'appalto e delle prescrizioni previste nei documenti di gara.

3. La copia della polizza e dell'appendice n. 28 sono state acquisite al protocollo della Provincia in data 22 maggio 2014, al n. 53168. La copia dell'appendice n. 29 bis è stata acquisita in data 4 giugno 2014, al n. 57370.

4. L'Operatore economico si impegna a mantenere la copertura assicurativa di cui al precedenti punti per l'intera durata dell'appalto, nonché a trasmettere alla Provincia i relativi certificati di rinnovo della stessa, almeno sette (7) giorni prima della scadenza.

5. La polizza ha durata per legge fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 7

(Sospensione dell'esecuzione del contratto)

1. La Provincia e l'Operatore economico si danno reciprocamente atto che trova applicazione per la sospensione l'articolo 308 del D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 8

(Divieto di cessione del contratto)

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, e successive modificazioni.

ARTICOLO 9

(Risoluzione del contratto)

1. La Provincia si riserva di dichiarare unilateralmente risolto il contratto qualora l'Operatore economico sia inadempiente nell'esecuzione delle prestazioni di cui al capitolato e all'offerta presentata in sede di gara, o comunque per grave inadempimento o ritardo, anche se relativo a condizioni e presidi di sicurezza.

2. Come previsto dall'articolo 1456 Codice Civile, la risoluzione del contratto opera anche, di diritto, nei casi in cui:

a)il ritardo nello svolgimento dei servizi che abbia comportato l'applicazione di penali complessivamente superiori al dieci per cento (10%) del valore del contratto;

b)si verifichino le condizioni previste dagli articoli 135 e 136 del decreto legislativo 163/2006 e dall'articolo 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.

c)in caso di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente dell'Operatore economico, secondo la legislazione italiana o straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato, il contratto si riterrà risolto dal giorno della dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo;

d)ritardo superiore a 30 giorni nell'attivazione, implementazione ed aggiornamento del sito internet dedicato, in base a quanto previsto nel capitolato e dell'offerta tecnica;

e)ripetuti mancati tempestivi aggiornamenti del sito internet dedicato, secondo i tempi previsti nel capitolato e nell'offerta tecnica;

f) verifica di inadempienze o irregolarità rispetto al capitolato e all'offerta tecnica, anche in ordine ai prodotti impiegati o al livello di prestazioni garantite, per oltre due volte consecutive o quattro volte complessive, nell'ambito delle procedure di collaudo;

g) verifica di inadempienze per un numero superiore alla soglia limite indicata nell'allegato indicante le penali applicabili;

h) accertamento di infrazioni in materia di condizioni di sicurezza sul lavoro comportanti pericolo per i lavoratori dell'operatore economico o terzi (compresi lavoratori, amministratori e utenti provinciali);

i) ogni altra causa specificamente prevista dalla legge.

3. E' facoltà della Provincia risolvere il contratto qualora l'Operatore economico conceda, anche di fatto, in subappalto in tutto o in parte il presente servizio senza l'autorizzazione della Provincia stessa.

4. Il contratto si risolve di diritto con la semplice comunicazione che la Provincia intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, da trasmettere all'Operatore economico ponendo a carico di quest'ultimo tutti i danni conseguenti alla risoluzione del contratto.

5. La risoluzione non esime l'Operatore economico dalle responsabilità civili in cui lo stesso può incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

6. Anche in caso di risoluzione l'Operatore economico è tenuto ad assicurare lo svolgimento dei servizi per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo operatore economico.

7. Nel caso in cui l'Operatore economico risulti inadempiente nell'esecuzione del contratto, la Provincia può sempre diffidare per iscritto l'Operatore economico a conformarsi alle condizioni previste nel presente contratto e assegna un termine per l'adempimento. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, la Provincia, se non ritiene di provvedere all'esecuzione in danno, può risolvere il contratto previa semplice comunicazione, come previsto dall'articolo 1454 del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

8. Si applicano gli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 163/2006.

ARTICOLO 10

(Recesso dal contratto)

1. In base alle disposizioni in ordine al riordino delle Province, questo Ente si riserva di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza che l'Operatore economico possa pretendere alcun indennizzo o somme ad altro titolo ad esclusione naturalmente delle prestazioni già effettuate che saranno senz'altro liquidate. L'Operatore economico dichiara, con la sottoscrizione:
 - di essere al corrente che il quadro normativo sulle competenze della Provincia è suscettibile di evoluzione;
 - che tale evoluzione potrebbe incidere sul numero di plessi e sulla quantità di prestazioni richieste.
2. La Provincia può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine del servizio secondo la procedura prevista dall'articolo 134 del decreto legislativo 163/2006. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata, che dovrà pervenire all'Operatore economico almeno venti giorni prima del recesso.
3. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 secondo la procedura di seguito evidenziata.
4. La Provincia di Verona rileva la presenza di condizioni economiche migliorative rispetto al presente contratto nelle convenzioni Consip e/o nella centrale di committenza regionale e lo comunica all'Operatore economico con i mezzi previsti dal presente capitolato.

5. L'Operatore economico entro quindici giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione esprime esplicitamente e incondizionatamente la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale. La Provincia non considera efficaci eccezioni o contestazioni connesse alle diverse condizioni previste nelle citate convenzioni alle quali l'Operatore economico deve incondizionatamente aderire.

6. Decorso il termine di cui al punto precedente ed in assenza di positivo riscontro, la Provincia recede dal contratto senza ulteriore comunicazione ed il compenso per l'Operatore economico è quello previsto dalla normativa in questione.

ARTICOLO 11

(Reportistica e penali)

1. Con riferimento alle prestazioni "a chiamata", l'Operatore economico produce, oltre che con le modalità e i tempi previsti nell'offerta tecnica, o comunque indicati nella modulistica attivata, con riferimento ad ogni mese, un rapporto sulle attività effettuate e concluse (salvo indicazioni del direttore dell'esecuzione circa la loro valutabilità anche frazionata), per ognuna delle quali sono specificati:

a) riferimento ordine di servizio;

b) descrizione intervento, durata;

c) impiego del personale;

d) impiego dei mezzi;

e) ogni altra notizia necessaria per provvedere alla liquidazione, sulla base degli ordini di servizio impartiti.

2. La Provincia potrà applicare le penali previste nel relativo elaborato, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Detto elaborato, in copia informatica certificata conforme all'originale cartaceo da me segretario rogante, è allegato al

presente Atto sub “F” per formarne parte integrante e sostanziale.

3. Le penali sono cumulabili tra loro. Nelle ipotesi previste, oltre all’applicazione delle penali, la Provincia non compensa le prestazioni non correttamente eseguite.

4. Le penali sono applicate mediante ritenute sul corrispettivo dovuto dalla Provincia. Se l’ammontare delle penali è superiore al corrispettivo dovuto, è facoltà della Provincia rivalersi direttamente sulla cauzione definitiva che, in tale caso, deve essere reintegrata dall’Operatore economico nel termine assegnato.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica la facoltà della Provincia di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni derivanti dall'inadempimento.

6. La Provincia può applicare all'Operatore economico penali sino alla concorrenza della misura massima del dieci per cento (10%) del valore del contratto.

ARTICOLO 12

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L’Operatore economico si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. In particolare l’Operatore economico si obbliga:

- a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato comunicato alla Provincia che, salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con mezzi diversi, ma che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- b) ad inserire, nei contratti di subappalto e nei subcontratti, una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;

c) a trasmettere alla Provincia i contratti di cui alla precedente lettera b), affinché la stessa possa accertare l'inserimento in essi della clausola inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010;

d) ad informare contestualmente la Provincia e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Verona qualora abbia notizia che i propri subappaltatori o subcontraenti abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge n. 136/2010.

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010, la Provincia, come sopra rappresentata, dichiara che il codice identificativo gara (CIG) è quello in oggetto.

4. La Provincia e l'Operatore economico si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento.

ARTICOLO 13

(Corrispettivo dell'appalto)

1. L'appalto comprende attività per le quali è previsto il pagamento di un canone e attività per le quali è previsto il pagamento a misura, sulla base dei prezzi offerti, in conformità a quanto previsto negli atti di gara.

2. La Provincia pagherà all'Operatore economico, che accetta, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto:

a) per il servizio di pulizia ordinaria, il canone mensile di euro ventitremilasettecentotrentuno/42 (€ 23.731,42), oltre I.V.A.

b) per il servizio di pulizia a chiamata, il costo a metro quadro ed il costo orario risultanti dall'applicazione del ribasso del 40%, offerto in sede di gara, sull'elenco

prezzi come definito nell'allegato 10 "Prezzi" della convenzione Consip Facility Management uffici 3 e riportato nel capitolato, già allegato sotto la lettera "C" al presente contratto;

c) per il servizio di trasloco e facchinaggio, con trasporto di rifiuti, il costo orario di euro sedici/00 (€ 16,00) ed il ribasso del 10% sul listino CCIAA Milano (già ribassato del 60% rispetto a noleggi, materiali, ecc.);

d) per il servizio di portineria, il costo orario di euro quindici/50 (€ 15,50);

e) per il servizio di piccole manutenzioni, il ribasso del 10% sul listino CCIAA Milano (già ribassato del 60% rispetto a noleggi, materiali, ecc., salvo manodopera);

f) per il servizio di manutenzione aree verdi, il ribasso del 10% sul listino CCIAA Milano (già ribassato del 60% rispetto a noleggi, materiali, ecc., salvo manodopera);

g) per altri servizi a chiamata il ribasso del 10% su elenco prezzi sull'elenco prezzi come definito nell'allegato 10 "Prezzi" della convenzione Consip Facility Management uffici 3, e riportato nel capitolato, già allegato sotto la lettera "C" al presente contratto.

3. Per quanto innanzi indicato con riferimento al listino CCIAA Milano (già ribassato del 60% rispetto a noleggi, materiali, ecc., salvo manodopera), ove i prezzi non siano rinvenibili in rapporto alle parti II e successive, e sia necessario applicare la parte prima di detto listino (prezzi informativi delle opere edili), il riferimento è alla categoria A2 (parimenti ribassata del 60%).

4. Detti importi sono comprensivi di tutti gli oneri accessori, previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro.

5. La Provincia e l'Operatore economico danno atto che il corrispettivo massimo previsto è di euro unmilionenovecentoventimiladuecentoquarantatrè/41 (€

1.920.243,41), oltre ad oneri per la sicurezza pari ad euro duemilaquattrocentonovanta/00 e quindi per complessivi euro unmilionenovecentoventiduemilasettecentotrentatrè/41 (€ 1.922.733/41), oltre l'I.V.A. nella misura di legge. Rimane fermo che la Provincia potrà rinegoziare il valore del contratto, riducendo a sua scelta corrispondenti prestazioni, in rapporto a disposizioni normative in materia di spesa della pubblica amministrazione ed in ragione di leggi di riordino delle funzioni delle Province.

6. La Provincia rimborsa gli oneri di smaltimento rifiuti anticipati dall'Operatore economico, secondo quanto previsto dal capitolato.

7. La Provincia informa l'Operatore economico, che ne prende atto, che il corrispettivo è comunque soggetto alla liquidazione finale del direttore dell'esecuzione del contratto, per quanto concerne le diminuzioni, le estensioni o le modificazioni apportate al servizio.

8. Sono fatte salve le eventuali varianti, in aumento o in diminuzione, come disciplinato dall'articolo 311, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

9. L' Operatore economico prende atto, inoltre, che sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità, da parte della Provincia, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

10. La Provincia si impegna ad inviare gli avvisi di pagamento alla sede legale della società mandataria alla quale effettuerà i pagamenti tramite bonifico presso il conto corrente dalla stessa indicato con dichiarazione acquisita al protocollo della Provincia al n. 62301 di registro del 18 giugno 2014. L'Operatore economico si impegna a comunicare alla Provincia ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

11. La liquidazione da parte della Provincia sulle coordinate indicate dalla società

mandataria esonera la stessa da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti.

12. L'Operatore economico prende atto che le condizioni di pagamento saranno quelle applicate dal Tesoriere della Provincia al momento del pagamento stesso.

13. La Provincia, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa inerente al presente contratto è stata impegnata, con la determinazione dirigenziale n. 1258 del 28 marzo 2014, sul bilancio per l'esercizio 2014 agli impegni 288, 289, 290 e 291, sul bilancio per l'esercizio 2015 agli impegni 64, 65, 66 e 67, sul bilancio per l'esercizio 2016 agli impegni 17, 18, 19 e 20, sul bilancio per l'esercizio 2017 agli impegni 10, 11, 12 e 13, sul bilancio per l'esercizio 2018 agli impegni 7, 12, 13 e

14. La Provincia informa l'Operatore economico che le fatture relative al presente affidamento dovranno essere completate con gli estremi del contratto e con il numero e data della determinazione di impegno di spesa come previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo n. 267/2000.

ARTICOLO 14

(Revisione del prezzo)

1. Il corrispettivo fissato in sede di affidamento rimane inalterato, salva esclusivamente la revisione periodica annuale dei prezzi, a decorrere dal secondo anno di validità contrattuale, secondo quanto disposto dall'articolo 115 del decreto legislativo n. 163/2006. In mancanza di costi standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), del suddetto decreto, l'adeguamento dei prezzi è determinato con riferimento all'Indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi). La Provincia riconosce la revisione solo per i periodi per i quali la relativa richiesta sia pervenuta entro trenta giorni dalla fine dell'anno a cui si riferisce, a pena di decadenza.

2. Il primo aggiornamento verrà effettuato, previa formale comunicazione dell'Operatore economico, dopo 12 mesi dall'inizio dell'esecuzione.

ARTICOLO 15

(Fatturazione e termini di pagamento)

1. L'Operatore economico emette una fattura su base mensile per tutte le prestazioni.
2. Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del rendiconto delle attività svolte nel mese precedente, anche ai sensi dell'articolo 11, la Provincia effettua la verifica della corrispondenza e regolarità delle prestazioni effettuate, anche sulla base degli eventuali verbali di collaudo in corso d'opera, sia sotto il profilo quantitativo e qualitativo, che della rispondenza dello stesso alle condizioni e costi stabiliti dal contratto. Il rendiconto deve essere predisposto secondo lo schema indicato dal direttore dell'esecuzione. In caso di accertamento della correttezza del rendiconto, la Provincia autorizza formalmente l'emissione della corrispondente fattura, che liquiderà a trenta giorni dal ricevimento al protocollo dell'Ente.
3. In caso di accertamento di discordanze o errori, la Provincia ne dà comunicazione all'operatore economico e viene attivato contraddittorio, ad esito del quale la Provincia si pronuncerà formalmente. In nessun caso l'Operatore economico potrà rifiutare o sospendere l'adempimento della propria prestazione. Le singole fatture dovranno essere inoltrate unicamente tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale della Provincia.
4. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso dalla data di contestazione da parte della Provincia e riprende a decorrere dal ricevimento al protocollo dell'Ente della nuova fattura corretta.

ARTICOLO 16

(Cessione del credito)

1. Qualora l'Operatore economico ceda, secondo quanto previsto dall'articolo 117 del decreto legislativo n. 163/2006, i crediti derivanti dal contratto, deve notificare a propria cura e spese alla Provincia l'atto di cessione che deve rispettare tutte le norme in materia di tracciabilità dei pagamenti secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 136/2010.
2. L'Operatore economico prende atto ed accetta che in caso di cessione del credito i pagamenti sono comunque sospesi fino al termine delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del d.lgs. 163/2006 da parte del cessionario.
3. In difetto degli adempimenti descritti, nessuna responsabilità è attribuibile alla Provincia per i mancati pagamenti o errate liquidazioni a persone non autorizzate a riscuotere.

ARTICOLO 17

(Subappalto)

1. Il subappalto è ammesso solo nel rispetto della procedura di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006, fermo restando che l'autorizzazione al subappalto è riconosciuta solo a condizione che la quota e tipologia di prestazioni non inficino l'efficacia del servizio, la stabilità dei referenti dell'impresa e la continuità delle prestazioni.
2. In caso di subappalto, l'Operatore economico è obbligato a trasmettere alla Provincia copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento.
3. Ove il subappaltatore sia micro, piccola o media impresa, il contratto di subappalto può prevedere che la Provincia corrisponda direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. In tal caso, al momento della fatturazione, l'Operatore economico comunica alla Provincia la

parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

4. Anche in caso di subappalto, rimane ferma l'unicità del referente per la Provincia, che rimane l'Operatore economico affidatario, con il quale si terranno tutti i contatti, anche in relazione all'ordinazione dei singoli servizi ai numeri di telefono e fax, e indirizzi e-mail prestabiliti.

5. L'Operatore economico è obbligato a garantire l'osservanza delle norme in materia di assicurazioni sociali e del contratto collettivo nazionale del lavoro da parte del subappaltatore nei confronti di rispettivi dipendenti, nonché quelle in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente capitolato.

6. L'affidamento in subappalto non esonera l'Operatore economico da responsabilità verso la Provincia.

7. L'Operatore economico prende atto ed accetta che la Provincia non autorizzi subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni per l'affidamento di specie e non risultate aggiudicatarie.

8. La Provincia revocherà l'autorizzazione al subappalto nel caso di infrazioni in materia di sicurezza da parte del subappaltatore, ferma ogni responsabilità solidale dell'Operatore economico. Ogni conseguenza giuridica in ordine alla revoca dell'autorizzazione si intende esclusivamente in capo all'Operatore economico.

ARTICOLO 18

(Responsabilità)

1. L'Operatore economico si obbliga a mantenere la Provincia sollevata e indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente violazioni di leggi e di regolamenti disciplinanti i servizi oggetto del contratto.

2. In particolare, la Provincia non assume alcuna responsabilità nel caso l'Operatore economico fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri siano proprietari o detengano la privativa.
3. L'Operatore economico è comunque responsabile verso la Provincia di qualsiasi pregiudizio derivante, direttamente o indirettamente, dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che la Provincia dovesse sopportare in relazione all'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
4. La Provincia avrà diritto di rivalersi sui crediti dell'Operatore economico o sulla cauzione definitiva per quanto eventualmente da essa direttamente corrisposto per sanzioni comminate da organi esterni di vigilanza in relazione a fatti connessi all'esecuzione del servizio ed imputabili all'operatore economico medesimo o ai suoi collaboratori.
5. In ogni caso, l'Operatore economico dovrà provvedere, senza indugio, a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

ARTICOLO 19

(Forma delle comunicazioni e domicilio)

1. Le notificazioni, comunicazioni e intimazioni, comunque denominate, saranno effettuate, a discrezione della Provincia, all'indirizzo di posta elettronica certificata (che costituisce, ai fini del presente contratto, domicilio digitale) o a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo telefax al numero dichiarato dall'Operatore economico.
2. A tutti gli effetti del presente contratto, l'Operatore economico elegge domicilio nel comune di Mori (TN), all'indirizzo via Matteotti n. 31, fermo il domicilio digitale di cui al comma precedente.

ARTICOLO 20

(Risoluzione delle controversie e foro competente)

1. La Provincia e l'Operatore economico si danno reciproco atto che eventuali controversie relative all'esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del giudice ordinario con esclusione dell'arbitrato.
2. La Provincia e l'Operatore economico accettano come foro competente il foro di Verona.

ARTICOLO 21

(Obblighi dell'operatore economico verso i lavoratori)

1. Il signor Claudio Bertotti dichiara che le società componenti il Raggruppamento temporaneo applicano ai lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi e agiscono, nei confronti degli stessi dipendenti nonché degli altri soggetti impiegati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

ARTICOLO 22

(Sicurezza e rischi da interferenza)

1. L'Operatore economico si impegna a eseguire tutte le prestazioni previste dal presente appalto nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza, del documento unico sui rischi da interferenza (DUVRI), che si intende integrato dalla documentazione sulla sicurezza inviata dall'Operatore economico e dal subappaltatore e dai verbali di coordinamento che dovessero prevederlo in corso di esecuzione. L'Operatore economico si impegna a rispettare altresì le istruzioni sul coordinamento della sicurezza relative ai rischi da interferenze che potranno essere ulteriormente comunicate dalla Provincia e dagli altri enti ed amministrazioni coinvolte

dall'esecuzione.

2. L'Operatore economico si impegna a garantire l'osservanza delle norme in materia di assicurazioni sociali, delle norme sulla sicurezza sui posti di lavoro (d.lgs. n. 81/2008) e delle condizioni normative e retributive dei contratti nazionali di lavoro e degli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale nei confronti dei propri dipendenti.

ARTICOLO 23

(Direttore dell'esecuzione del contratto)

1. La Provincia informa l'Operatore economico che il direttore dell'esecuzione del contratto è la funzionaria del servizio contratti pubblici geom. Antonella Baltieri.
2. La Provincia si impegna a comunicare all'Operatore economico l'eventuale variazione del nominativo del suddetto direttore.

ARTICOLO 24 (Referente dell'Operatore economico)

1. L'Operatore economico dichiara che il signor Claudio Bertotti è responsabile della disciplina, dell'esattezza e correttezza nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e dichiara che il servizio oggetto del presente contratto è eseguito sotto la sua personale cura e direzione.
2. In caso di sostituzione del referente dovrà essere tempestivamente comunicato il nominativo del sostituto.
3. Modalità operative per assicurare coordinamento costante con l'impresa dovranno risultare da appositi verbali di coordinamento.

ARTICOLO 25

(Controlli e collaudo)

1. La Provincia e l'Operatore economico si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per la verifica di conformità le disposizioni di cui al titolo IV del

D.P.R. 207/2010.

2. Tenuto conto della tipologia di servizi e della metodologia e dei tempi della reportistica che l'Operatore economico deve fornire alla Provincia, la verifica di conformità delle prestazioni al capitolato e all'offerta tecnica sono periodiche e distinte in relazione alle prestazioni continuative e a quelle a chiamata.

3. La Provincia, fermi i controlli routinari da parte del direttore dell'esecuzione (anche con eventuali rilevazioni fotografiche), che possono comunque comportare contestazioni, si riserva di svolgere fino a 18 controlli in contraddittorio a campione annui su ogni cantiere in ordine alle pulizie ordinarie e al servizio di portierato. La Provincia, per tali casi, comunicherà con due giorni di anticipo la data di controllo, così da garantire la possibile partecipazione dell'Operatore economico, senza comunicare i cantieri soggetti a controllo. L'Operatore economico si impegna, a propria cura e spese, a recarsi presso la sede della Provincia all'ora stabilita, secondo le istruzioni del direttore dell'esecuzione. In caso di assenza, il direttore dell'esecuzione provvede in ogni caso alle verifiche, e a redigere apposito verbale di collaudo in corso d'opera, che farà fede al fine dell'accertamento di conformità o meno delle prestazioni. In ogni caso, i controlli, routinari o di collaudo, possono essere effettuati dalla Provincia con la collaborazione dei referenti provinciali (esemplificativamente: dirigenti o altri dipendenti che si trovino nell'edificio interessato per ragioni di servizio). I referenti applicheranno le metodologie disposte dal direttore dell'esecuzione.

4. Le verifiche di cui al presente articolo possono riguardare anche l'impiego dei prodotti detergenti o disinfettanti, la loro composizione e diluizione e conformità ai criteri ambientali e alle certificazioni eventualmente dichiarate in sede di gara. Una verifica ad inizio contratto su tutti i prodotti non certificati ecolabel, nonché una verifica annuale su uno o più prodotti individuati dal direttore dell'esecuzione

(in qualsiasi momento), con prelievo e invio a laboratorio accreditato secondo la ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi e agli impegni contrattuali, sono a carico dell'Operatore economico. Eventuali ulteriori analisi sono a carico della Provincia, che si rivale sull'Operatore economico, con trattenuta dai relativi compensi – e ferma ogni altra sanzione contrattuale – ove sia stata accertata non conformità.

5. I controlli possono riguardare, inoltre, i processi lavorativi, la presenza degli operatori, il livello di prestazioni assicurato (nel caso delle pulizie, anche con possibili rilevazioni fotografiche o prova del guanto o altro panno bianco sulle superfici, per appurare la rimozione di polvere o sporco).

6. In relazione ai servizi a chiamata, le verifiche di conformità verranno compiute volta per volta, a giudizio del direttore dell'esecuzione, anche su tutti gli interventi. Anche in tal caso il direttore dell'esecuzione può avvalersi dei referenti provinciali. Per provvedere a questi interventi non occorre alcuna preventiva comunicazione all'impresa, e si intende sempre in contraddittorio ove l'importo stimato dell'attività sia superiore a euro 1.000 o a due giorni di intervento.

ARTICOLO 26

(Spese contrattuali)

1. L'Operatore economico assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico della Provincia.

2. L'Operatore economico ha già depositato le spese contrattuali sul conto corrente del tesoriere provinciale ed ha già rimborsato le spese di pubblicità degli atti di gara.

ARTICOLO 27

(Valore del contratto e registrazione)

1. La Provincia e l'Operatore economico dichiarano, ai fini fiscali, che l'importo presunto del presente contratto ammonta ad euro unmilionenovecentoventiduemilasettecentotrentatrè/41 (€ 1.922.733/41) oltre I.V.A.

2. La Provincia e l'operatore economico dichiarano, ai fini fiscali, che i servizi dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui chiedono la registrazione in misura fissa.

3. L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del D.P.R. n. 642/1972 come modificato dal D.M. 22 febbraio 2007, per l'importo di euro 45.

ARTICOLO 28

(Riservatezza e trattamento dei dati)

1. L'operatore economico dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti e pubblicata nella pagina iniziale del sito web della Provincia di Verona – www.provincia.vr.it – alla voce "Privacy" che si impegna ad accettare e rispettare.

2. Il dott. Michele Miguidi informa il signor Claudio Bertotti che "titolare" del trattamento è la "Provincia" stessa e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto ed alla sua esecuzione, "Responsabile" del suddetto trattamento è il dott. Michele Miguidi, dirigente del servizio contratti pubblici; per quanto attiene ai pagamenti, il dott. Piero Rossignoli, dirigente dell'area di supporto economico e finanziario. Detti dirigenti sono indicati nell'elenco dei responsabili verticali del trattamento dei dati, pubblicato quale allegato al citato documento "Informativa per l'utenza esterna".

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto degli allegati e mi esonerano dalla lettura degli stessi.

Io segretario rogante ho letto il presente contratto, redatto su supporto informatico non modificabile da persona di mia fiducia su ventisette pagine a video, oltre a parte di questa.

Le Parti lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono in mia presenza, unitamente ai citati allegati, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52-bis della legge n. 89/1913 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82/2005, mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me segretario rogante verificata.

Io segretario rogante ho apposto la mia firma digitale, in presenza delle parti.